



REPUBBLICA ITALIANA

160/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **61894** del ruolo generale, proposto da

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, VII Ufficio Trattamento pensioni e previdenza, con sede in Roma, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Dirigente reggente la 1^a posizione di staff del 7° Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, (pec: dipps018.1700@pecps.interno.it), come da mandato in calce all'atto di appello;

contro

... Omissis... (c.f. *...Omissis...*), nato a *...Omissis...* il *...omissis...* ed ivi

residente alla via ...*Omissis*..., rappresentato e difeso con facoltà disgiunte, dall'avv. Valeria Maria Russo (c.f. RSSVRM68L67D708M, posta elettronica certificata: valeriamariarusso@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Adriano Casellato (c.f. CSLDRN52H07H501Q, posta elettronica certificata: adrianocasellato@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Valeria Maria Russo, in Roma, alla via Caio Mario n. 7, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico, (c.f. GNNGPP70B57D883T, posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden, (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione

avverso e per la riforma

della sentenza n. 367/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 22 luglio 2024 e notificata il 18 settembre 2024.

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 luglio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Russo Valeria Maria, anche in sostituzione dell'avv. Adriano Casellato per ...*Omissis*... e l'avv. Sergio Preden, per l'Inps, parti appellate.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in Segreteria il 27 novembre 2024, il Ministero dell'Interno chiede l'annullamento della sentenza in epigrafe con la quale è stato dichiarato il diritto del ricorrente all'inclusione nella base pensionabile degli aumenti previsti dagli articoli 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), con conseguente riliquidazione della pensione privilegiata diretta, con decorrenza giuridica dal 28 agosto 2008 (data del transito nei ruoli civili), decorrenza economica dal 1° febbraio 2017 e conseguente corresponsione degli arretrati.

Lamenta, in particolare, il dicastero appellante che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel disporre la rideterminazione del trattamento pensionistico, in quanto non sussisteva il rapporto di impiego previsto dalla normativa, atteso che la domanda di

riconoscimento da causa di servizio sarebbe stata presentata in data 13 maggio 2011, quando l'appellato era oramai cessato dai ruoli della Polizia di Stato *"e, pertanto, in nessun caso era possibile procedere al riconoscimento del beneficio de quo stante l'insussistenza del rapporto di impiego"*.

Né, ad avviso del Ministero, potrebbe assumere rilievo la precedente istanza dell'11 novembre 1997, in quanto seguita da espressa rinuncia del 9 febbraio 2000.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno richiama analiticamente la disciplina prevista dal d.P.R. n. 461/2001, in tema di procedimento di accertamento dell'infermità per causa di servizio che, in assenza dell'indicazione di un termine complessivo per la conclusione del procedimento, individuerrebbe comunque una serie di sub procedimenti aventi un distinto termine finale, non potendosi, quindi, far gravare sull'Ente *"le conseguenze negative in termini di maggior onere derivanti dalla presentazione dell'istanza volta al riconoscimento della dipendenza in attività di servizio solo in data 13/05/2011 rispetto alla data di decorrenza giuridica attribuita giudizialmente dalla Corte"*.

Secondo il Ministero dell'Interno, dunque, l'istanza volta al riconoscimento della causa di servizio avrebbe dovuto essere proposta quando l'appellato era ancora nei ruoli della Polizia di Stato, trattandosi di un beneficio di tipo economico che comporta un incremento stipendiale dell'1,25% o del 2,50%, in relazione al grado tabellare di invalidità, e tanto anche in seguito alla pronuncia della

Corte costituzionale n. 13/2024, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, limitatamente all'inciso "*in costanza di rapporto di impiego*".

In conclusione, il dicastero appellante chiede, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, l'accoglimento dell'atto di appello.

Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024, si è costituito l'Inps che ha reputato fondati i motivi di censura sollevati dal Ministero dell'Interno, concludendo per l'accoglimento integrale del gravame.

Con memoria depositata in data 19 dicembre 2024, si è costituito ...*Omissis*... che, in via preliminare, ha eccepito profili di irritualità ed inammissibilità in tema di notifica dell'atto di gravame trasmesso tramite Unep presso la Corte di Appello di Roma, in forma cartacea, nonostante fosse noto dagli atti del giudizio di primo grado il domicilio digitale di entrambi i difensori, mentre il decreto di fissazione udienza sarebbe stato notificato solo dalla Segreteria di questa Sezione. Al riguardo, l'appellato, tenuto conto della avvenuta costituzione in giudizio, chiede che tale comportamento sia, almeno, valutato in sede di statuizione delle spese di giudizio.

La parte appellata insiste poi per la manifesta infondatezza dell'atto di impugnazione e dell'istanza di sospensiva ivi formulata rilevando che, contrariamente a quanto dedotto dal Ministero, la sentenza di primo grado risulterebbe legittima e conforme al diritto,

avendo fatto corretta applicazione della normativa in materia e della sentenza della Consulta n. 13/2024, secondo cui non necessiterebbe alcuna correlazione con la permanenza nel servizio, ma solo che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego, risultando, così, *"ininfluente e del tutto irrilevante"* il carattere stipendiale del beneficio economico.

L'appellato ha, inoltre, evidenziato che, anteriormente alla cessazione dal servizio di Polizia di Stato, ovvero con istanza del 15 novembre 2006, aveva sollecitato la visita medico-legale, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia patita posto che, in data 19 settembre 2005, era stato invitato a presentarsi a visita medico-legale proprio ai *"fini del riconoscimento della causa di servizio"* e che, per il ritardo nella notifica di detto avviso, non sarebbe riuscito a presentarsi.

Secondo la prospettazione della parte appellata, sussisterebbe *"la manifesta pretestuosità"* del gravame alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il Giudice territoriale e dei principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale, poiché le infermità accertate sarebbero state contratte in servizio e per causa di servizio e, parimenti, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe stata presentata in costanza di rapporto di servizio e prima del transito nei ruoli civili.

Aggiunge, in ogni caso, parte appellata che la patologia psichiatrica descritta è stata contratta nel corso del rapporto di servizio

alle dipendenze della Polizia di Stato considerato che, dal verbale della C.M.O. del 16 aprile 2013, emergerebbe che era seguito, per tale patologia, sin dal 1996 e che, nella vicenda all'esame, potrebbe, quindi, trovare applicazione la normativa previgente al codice dell'ordinamento militare che non richiedeva, ai fini dei benefici invocati, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in costanza di rapporto di impiego.

In conclusione, l'appellato ...*Omissis*... chiede, in via preliminare, di respingere l'istanza cautelare e di confermare integralmente la sentenza impugnata, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno e/o dell'Inps, all'inclusione nella base pensionabile del beneficio consistente nell'aumento del 2,50% della base pensionabile, con le decorrenze di legge ed interessi legali e/o rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa.

Con ordinanza n. 1/2025 depositata in data 22 gennaio 2025, questa Sezione respingeva l'istanza incidentale di sospensione della sentenza appellata per carenza dei requisiti di cui all'art. 169, comma 3, c.g.c.

Con memoria depositata in data 11 novembre 2025, l'appellato, dopo aver richiamato la predetta ordinanza, illustrava di aver trasmesso, mediante atto stragiudiziale del 18 febbraio 2025, al Ministero dell'interno ed all'Inps, ciascuno per le rispettive competenze, un atto di invito bonario, allo stato, privo di riscontro e

volto a richiedere l'esecuzione integrale della sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 367/2024.

In ogni caso, la parte appellata, dopo aver lamentato che apprendeva della data di udienza solo dall'esame del fascicolo telematico del giudizio, non avendo il Ministero appellante provveduto alla notifica del relativo decreto di fissazione, ribadiva le proprie argomentazioni volte all'integrale conferma della pronuncia di primo grado.

Con memoria depositata in data 19 novembre 2025, il Ministero dell'interno ha, invece, insistito per l'insussistenza del diritto del ...*Omissis*... all'inclusione, nella base pensionabile, dell'importo relativo ai benefici di cui agli artt. 1801 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010.

All'udienza del 30 gennaio 2026, il Presidente, constatata l'assenza in aula dei difensori del Ministero dell'interno, parte appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196 c.g.c., all'udienza del 2 luglio 2026.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla Segreteria di questa Sezione al Ministero dell'interno, parte appellante.

Con memoria depositata in data 1° giugno 2026, la parte appellata, dopo aver contestato le conclusioni rassegnate dal Ministero dell'interno in data 19 novembre 2025, ha ribadito le proprie argomentazioni.

All'odierna udienza del 2 luglio 2026, il Presidente ha fatto rilevare la mancata comparizione del Ministero dell'interno, parte appellante per la seconda volta, dopo il rinvio disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., alla precedente udienza del 30 gennaio 2026.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva il verificarsi della sussistenza delle condizioni di improcedibilità dell'atto di gravame previste dall'art. 196 c.g.c. ai sensi del quale: *“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”*.

Risulta, infatti, acclarata la mancata comparizione di parte appellante all'udienza odierna ed a quella precedente del 30 gennaio 2026, nella quale l'udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale, ritualmente comunicata alla parte appellante assente.

Pertanto, l'atto di impugnazione va dichiarato improcedibile, ai sensi e per gli effetti del su richiamato art. 196 c.g.c.

Le spese di difesa possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di decisione in rito.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61894** del ruolo generale proposto dal **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'improcedibilità dell'atto di appello.

Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Stefania Petrucci

Enrico Torri

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/07/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

Firmato digitalmente